N. R.G. 3351/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Sezione XI Civile

Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Francesca Avancini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3351/2026 promossa da:

* **GIÀ** * (C.F. *), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Pierfelice giusta procura in atti;

opponente

contro

* (C.F. *), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Boccuccia giusta procura in atti;

opposta

Conclusioni: le parti hanno concluso come risulta dalle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c. per l'udienza del 24.9.2026.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato dinanzi a questo Tribunale, la società * ha instato per la condanna della società * * al pagamento, in suo favore, della somma di € 20.764,40 a titolo di corrispettivo contrattuale, così come indicata nelle fatture n. 1001001789 del 15.01.2025, n. 1001001812 del 15.01.2025 e n. 1001023866 del 09.05.2025, oltre agli interessi moratori e alle spese di lite.

Avverso il decreto ingiuntivo conseguentemente emesso dal Tribunale ha proposto opposizione la società * deducendo di essere sottoposta alla procedura di concordato semplificato incardinata presso il Tribunale fallimentare di Pescara e che conseguentemente, per un verso, sussisteva la competenza esclusiva di tale Tribunale a conoscere anche della presente opposizione e, per altro verso, la domanda di pagamento avanzata in monitorio da * era inammissibile, in quanto – in tesi - avente ad oggetto lo stesso credito già contemplato nell'ambito della procedura concordataria.

Costituitasi in giudizio, la società * ha insistito per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

La causa, di natura documentale, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 *sexies*, 3° comma, c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti come risulta dalle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c., all'udienza del 24.9.2026 celebrata con modalità cartolare.

Tanto premesso, deve innanzitutto disattendersi l'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente, non ravvisandosi nella specie una competenza funzionale del Tribunale fallimentare di Pescara. Risulta, infatti, dalla documentazione prodotta in giudizio dall'opponente che quest'ultima è stata assoggettata alla procedura di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio *ex* art. 25 *sexies* CCII, ossia a una procedura, di natura negoziale/concorsuale che fa seguito alla composizione negoziata della crisi

e che risulta esclusivamente volta alla liquidazione dell'attivo esistente. La particolare natura negoziata e non coattiva di tale procedura conduce, come condivisibilmente rilevato dalla dottrina e dalla giurisprudenza assolutamente maggioritarie, ad escluderla dall'ambito di operatività dell'art. 32 CCII, né il concordato semplificato prevede una procedura di accertamento del passivo assimilabile a quella di cui agli artt. 200 e ss. CCII.

Esclusa, nella specie, la competenza funzionale del Tribunale fallimentare presso il quale è stata incardinata la procedura di concordato semplificato, va conseguentemente affermata la competenza per territorio del Tribunale adito, non avendo al riguardo parte opponente sollevato ulteriori contestazioni.

Deve, poi, disattendersi anche l'ulteriore motivo di opposizione svolto dall'opponente relativamente all'asserita inammissibilità della domanda di pagamento avanzata in monitorio da * E ciò in quanto gli effetti dell'apertura della procedura concordataria operano sul piano esecutivo – impedendo ai creditori di intraprendere e portare avanti procedure esecutive individuali e cautelari – senza, tuttavia, incidere sul piano della cognizione, con conseguente piena ammissibilità del presente giudizio di merito.

Fatte queste doverose premesse, va, poi, osservato, per quanto attiene alla fondatezza della domanda di pagamento avanzata dall'opposta in monitorio, che l'opponente non ha minimamente contestato né la sussistenza del titolo giustificativo del credito dedotto in lite dall'opposta e costituito dai contratti prodotti in giudizio *sub* doc. 4, né l'effettiva esecuzione della controprestazione da parte di quest'ultima, né ancora la correttezza e congruità dei corrispettivi richiesti con le fatture prodotte con il ricorso per decreto ingiuntivo, avendo anzi dichiarato, fin dall'atto di citazione, di aver

inserito la * , con riferimento al credito di cui si tratta, "*nell'elenco dei creditori allegato alla domanda di ammissione a concordato semplificato*".

Pertanto, richiamato il noto insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte, per cui "*In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento*" (vd. fra molte Cass., sez. un. n. 13533/2001), deve ritenersi che l'opposta, mediante la produzione in giudizio della documentazione sopra richiamata e tenuto conto dell'assenza di contestazioni da parte dell'opponente, abbia sufficientemente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante in ordine agli elementi costitutivi della sua pretesa creditoria. Ne consegue che, in mancanza di prova del pagamento del credito vantato dall'opposta con il ricorso monitorio, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va confermato.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale effettivamente svolta dalle parti, seguono la soccombenza dell'opponente.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

rigetta l'opposizione proposta * e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;

condanna * alla rifusione in favore di *

delle spese di lite, liquidate in € 2.550,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge dovuti.

Milano, 26 settembre 2026

la Giudice

Francesca Avancini